



**COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI**

Prot. n°9341/p/cv

Roma, 19 luglio 2019

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 670

Oggetto: Fondo di solidarietà sisma 2016

Com'è noto con accordo 8 settembre 2016 le parti sociali nazionali hanno convenuto l'istituzione di un Fondo a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma 2016, stabilendo un versamento di solidarietà a carico delle Casse Edili/Edilcasse.

Con successivo accordo del 25 maggio 2018 trasmesso con circolare CNCE n. 15/2018 le stesse parti sociali nazionali hanno individuato le modalità per l'utilizzo di detto fondo.

Sulla base, poi, delle indicazioni pervenute dai territori interessati, la CNCE (comunicazione n. 661 /2019) ha siglato una convenzione di ricerca con l'Università degli studi di Camerino- Scuola di Ateneo di Architettura e Design "Eduardo e Vittoria", per lo studio sperimentale di progetti finalizzati alla realizzazione dei Poli funzionali da localizzarsi nelle quattro Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi secondo quanto sarà deciso dalle parti sociali.

Essendo, ormai, pronto il lavoro di studio dell'Università di Camerino e dovendo presto passare alla fase realizzativa degli interventi previsti nei territori di Rieti, Macerata, Ascoli Piceno, Perugia e Teramo, nel ringraziare le Casse edili/Edilcasse che hanno a suo tempo provveduto all'invio del fondo di solidarietà con le modalità indicate nella comunicazione n. 603/2016 della CNCE, si sollecitano le poche Casse Edili/Edilcasse che non hanno ancora provveduto, a farlo con urgenza e, parimenti, si invitano le Casse edili/Edilcasse che hanno a suo tempo versato solamente un anticipo ad integrare il versamento di solidarietà.

Nel comunicare che la direzione e l'amministrazione della CNCE sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si ricorda che tutti i versamenti dovranno essere effettuali sul conto corrente intestato alla CNCE presso **Banca Intesa Sanpaolo** iban: **IT 77 Z 03069 09606 1 0000 0017245** inserendo come causale il codice CNCE della Cassa e il riferimenti "sisma 16 (es. : RM00 sisma 16).

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Francesco Sannino

Il Presidente
Carlo Trestini

Allegati 3

Addì 8 settembre 2016, in Roma

ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO,

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, la FILCA CISL e la FILLEA CGIL,

convengono di dare avvio alle seguenti iniziative in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto scorso.

Le Casse Edili territoriali provvederanno, entro la data del 31 ottobre, al versamento di un contributo straordinario pari a 3 euro per ciascun operaio denunciato nell'anno Cassa Edile 2015-2016, che potrà essere anche attinto dalle rispettive riserve.

Le parti sociali sottoscritte ratificano e autorizzano i prelievi operati dagli Enti paritetici territoriali ai fini del presente accordo, senza la necessità di ulteriori accordi integrativi territoriali.

Tutti i versamenti di cui al presente accordo dovranno essere effettuati sul conto corrente intestato alla CNCE presso Banca Prossima

IBAN: IT 17 D 03359 01600 100000017245

Le somme in tal modo raccolte saranno impiegate, secondo le determinazioni che verranno assunte dalle parti sottoscritte per concorrere alla promozione e realizzazione di iniziative volte al recupero urbanistico e architettonico dei territori colpiti dal terremoto, attraverso l'utilizzo di tecniche avanzate antisismiche.

Le scriventi parti vigileranno sul corretto utilizzo dei suddetti fondi e sul buon esito dell'intervento di sostegno.

Alle Casse Edili locali interessate dal sisma sono demandate eventuali ulteriori iniziative volte al sostegno dei lavoratori e delle imprese colpite dal sisma.

Solo laddove per gravi ed eccezionali motivi le Casse Edili non potessero ottemperare in tutto o in parte alle indicazioni del presente accordo, le parti sociali territoriali ne daranno comunicazione alle sottoscritte parti sociali nazionali per le determinazioni del caso.

Letto, confermato e sottoscritto,

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



FENEAL UIL



ACI - PRODUZIONE E LAVORO



FILCA CISL



ANAEPa CONFARTIGIANATO



FILLEA CGIL



CNA COSTRUZIONI




FIAE CASARTIGIANI




ANIEM Confimi



ANIER Confimi



CONFAPI ANIEM





Prot. n°8830 /p/cv

Roma, 28 maggio 2018

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il Consiglio
di Amministrazione della
CNCE

Lettera circolare n. 15/2018

Oggetto: accordo fondo sisma

Si trasmette, in allegato, copia dell'accordo per l'utilizzo del fondo a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016, sottoscritto il 25 maggio 2018 dalle Associazioni nazionali della categoria.

Si invitano le Casse Edili e Edilcasse interessate a far pervenire alla CNCE copia degli accordi, per l'utilizzo del predetto fondo, sottoscritti dalle parti sociali territoriali.

Nel rimanere a disposizione, si inviano i migliori saluti

Il Direttore
Mauro Miracapillo



Allegato: 1

Addi 25 maggio 2018, in Roma

tra

ANCE, ACI PRODUZIONE LAVORO

e

ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,
CONFAPI – Aniem,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL

SI CONVIENE


di ripartire le somme accantonate presso il fondo nazionale di solidarietà per le popolazioni colpite dal sisma del 2016, ammontanti a 1.367.000,00 euro, in cinque parti uguali collegate a iniziative riguardanti i territori di Rieti, Macerata, Ascoli Piceno, Perugia e Teramo.

Tali iniziative devono essere comprovate da idonei progetti esecutivi riguardanti esclusivamente opere edili o prevalentemente tali. L'erogazione della quota alla struttura/ente interessato sarà subordinata all'approvazione del progetto, come concordato dalle Parti Sociali regionali e/o territoriali, da parte delle Parti Sociali nazionali.


Si demanda alla CNCE l'applicazione organizzativa di quanto previsto dal presente accordo.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



ACI - PL



ANAEP A CONFARTIGIANATO




CNA COSTRUZIONI




FIAE CASARTIGIANI



CLAAI



Confapi ANIEM



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



Prot. n°9220 /p/cv

Roma, 16 aprile 2019

A tutte le Casse
Edili/Edilcasce

e, p.c. ai componenti il
Consiglio Amministrazione
della CNCE

Comunicazione n. 661

**Oggetto: Convenzione di ricerca tra CNCE e Università degli studi di Camerino
su ricostruzione post sisma 2016**

È stata siglata nei giorni scorsi tra la CNCE e l'Università degli studi di Camerino - Scuola di Ateneo di Architettura e Design "Eduardo e Vittoria" l'allegata Convenzione con la quale la Commissione, d'intesa con le Casse Edili ed Edilcasce territoriali interessate, affida alla Scuola l'incarico di svolgere le attività di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico relativamente allo studio sperimentale di progetti finalizzati alla realizzazione dei Poli funzionali da localizzarsi nelle quattro Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi.

Il progetto di ricerca sarà cofinanziato con proventi derivanti dal Fondo nazionale di solidarietà costituito dai versamenti delle Casse Edili/Edilcasce in occasione del sisma che, come noto, è finalizzato al finanziamento delle iniziative che saranno approvate con progetto concordato dalle parti sociali locali e nazionali.

La durata della convenzione è di sei mesi e l'attività di ricerca si svolgerà presso la Scuola di Ateneo di Camerino.

La convenzione contiene all'art. 3 il programma dettagliato della ricerca che terminerà con un elaborato finale che dovrà essere consegnato alla CNCE entro 60 giorni dalla scadenza della Convenzione.


Sarà cura della CNCE comunicare nel proseguo i risultati e gli esiti della Convenzione.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Francesco Sannino



Il Presidente
Carlo Trestini



Allegato: 1

UNIONE EUROPEA – REPUBBLICA ITALIANA
CONVENZIONE DI RICERCA TRA LA SCUOLA DI ARCHITETTURA E DESIGN DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI CAMERINO
E COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI.

Con la presente Convenzione, redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge, sottoscritto in data 3/6/2018

tra

Scuola di Architettura e Design 'E. Vittoria' dell'Università di Camerino C.F. n. 81001910439, P.I. n. 00291660439, rappresentata dal Direttore Generale dott. Vincenzo Tedesco, nato a Siderno (RC) il 16 agosto 1967 CF: TDSVCN67M16I725I, domiciliato per la sua carica a Camerino (MC) P.za Cavour 19/F e come tale autorizzato alla stipula di contratti e convenzioni;

e


Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, C.F. n. 97103000580, con sede in Roma, via G.A. Guattani, rappresentata dal Sig. Carlo Trestini, nato a San Bonifacio (VR) il 22/06/1966 CF TRSCRL66H22H783S munito dei necessari poteri, nel prosieguo del presente atto denominata "CNCE" o "Committente" (di seguito denominate singolarmente e/o congiuntamente "la Parte" e/o "le Parti")

e

Il Direttore pro-tempore della Scuola di Architettura e Design "Eduardo Vittoria" (nel prosieguo del presente atto denominata "SAAD") Prof. Giuseppe Losco, nato a Sant'Angelo dei Lombardi (AV) il 7/02/1956 domiciliato per la sua carica ad Ascoli Piceno (AP) in viale della Rimembranza, 9 presso la Scuola di Architettura e Design "Eduardo Vittoria" a garanzia dell'oggetto contrattuale e del rispetto dello svolgimento delle attività scientifiche previste unitamente al responsabile scientifico che firma in calce al presente Contratto

premesse che

- ✓ la Commissione Nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE) è un ente paritetico nazionale costituito dalle parti firmatarie dei Contratti Collettivi dell'Edilizia, per l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle Casse e il cui Statuto stabilisce tra i compiti dell'Ente quello di attuare quanto deciso dalle Associazioni nazionali del settore attraverso il contratto collettivo nazionale di lavoro o attraverso gli accordi sindacali stipulati dalle parti medesime;
- ✓ con accordo dell'8 settembre 2016 le Associazioni nazionali della categoria hanno istituito un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dal grave sisma del 24 agosto 2016, finanziato dalle Casse Edili/Edilcasse del territorio;
- ✓ con il successivo accordo del 28 maggio 2018 le medesime Associazioni convenivano la ripartizione delle somme oggetto del fondo a favore di iniziative, riguardanti i territori colpiti dal sisma, comprovate da idonei progetti esecutivi concordati dalle Parti sociali regionali e/o territoriali e approvati dalle Parti Sociali Nazionali e affidava alla CNCE l'applicazione organizzativa dell'accordo stesso;
- ✓ che pertanto la CNCE dando luogo a quanto stabilito dalle parti sociali costituenti affida a UNICAM una attività di ricerca e sviluppo, nonché servizi di trasferimento tecnologico relativamente allo studio sperimentale di progetti finalizzati alla possibile realizzazione di n°. 5 'Centri Polifunzionali' da localizzarsi nelle quattro Regioni colpite dagli eventi sismici del 26 agosto 2016 e successivi;
- ✓ ai sensi della L. 168/89, "le Università sono sedi primarie della ricerca scientifica";
- ✓ la L. 370/99 ha modificato la disciplina in materia di ricerca conto terzi, rimettendo tale materia alla autonoma determinazione degli Atenei;



- ✓ lo Statuto UNICAM, che disciplina le attività dell'Ateneo, prevede la possibilità di eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti con soggetti privati e pubblici e tale previsione è presente altresì nel Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, conto terzi, di consulenza, di servizio e di formazione, emanato il 11/04/2014;
- ✓ la Scuola nell'ambito della propria attività istituzionale svolge attualmente studi e ricerche correlate anche alle attività che la "CNCE" intende sviluppare;
- ✓ la Scuola dispone di personale ed attrezzature necessarie per condurre tale ricerca;
- ✓ il Prof. Giuseppe Losco, in qualità di responsabile scientifico delle attività di cui al presente Contratto di ricerca, ai sensi delle funzioni civilistiche stabilite dal D.M. 363/98, partecipa alla stipula del presente documento;
- ✓ il Consiglio della Scuola, nella seduta n. 90 del 13 dicembre 2018 ha autorizzato ed approvato la presente proposta di Contratto dando mandato al Direttore e al Dirigente di apportare alla bozza esaminata, depositata agli atti della Segreteria Amministrativa, le integrazioni e/o modifiche eventualmente necessarie ed opportune in fase di stipula

Tutto ciò premesso, tra le parti così come costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Tutto quanto precede è parte integrante e sostanziale della presente convenzione e con esso unico contesto.

Art. 2 – Oggetto della ricerca

La "CNCE" affida alla Scuola, che accetta, l'incarico di svolgere le attività di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico di cui alle premesse come da dettaglio dell'art. 3. La presente convenzione non limita in alcun modo la libertà del personale partecipante al Progetto di Ricerca di impegnarsi in altra attività di ricerca.

Art. 3 – Programma dettagliato della ricerca

Studio scientifico di una Struttura Standard adibita a "Centro Polifunzionale" da replicare nei cinque centri individuati nei Comuni di Teramo (Abruzzo), Città Reale (Lazio), Preci (Umbria), Gagliole o Muccia (Marche), Acquasanta Terme (Marche), adeguandone i requisiti al contesto ed alle condizioni tecnico ambientali dei singoli siti individuati.

Gli spazi progettati nello studio scientifico dovranno risultare facilmente fruibili da tutti gli utenti interessati e dovranno essere concepiti secondo criteri di: riconoscibilità del manufatto, modularità degli elementi e dei componenti tecnologici del sistema, semplicità e razionalità d'uso, permeabilità, flessibilità, fruibilità e trasformabilità delle destinazioni d'uso, degli spazi interni e delle dotazioni delle reti tecnologiche ed impiantistiche, facilità di manutenzione e gestione, adattabilità alle condizioni morfologiche ed urbanistiche dei cinque siti individuati, abbattimento delle barriere architettoniche.

La soluzione architettonica individuata dalle attività di ricerca scientifica dovrà tenere conto di: relazione della soluzione progettuale con l'ambiente naturale, con il paesaggio e con il contesto, facilità di accesso all'area, utilizzo di materiali durabili che privilegino la facilità di manutenzione, utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, utilizzo della luce naturale, riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico durante tutto il ciclo di vita dell'edificio.

La studio sperimentale dell'edificio dovrà puntare alla sostenibilità ambientale, energetica ed economica: rapidità di costruzione, durabilità e riciclabilità dei componenti e dei materiali di base, alte prestazioni energetiche, utilizzo di fonti rinnovabili, facilità ed economicità di manutenzione.

Il livello di studio scientifico richiesto conterrà la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) planimetria generale della Struttura Standard e studio di inserimento nei cinque siti localizzati;



- e) elaborati grafici di piante prospetti e sezioni significative per l'individuazione dell'opera e dei sistemi costruttivi e tecnologici della Struttura Standard in tutte le sue parti;
- f) calcoli delle strutture e degli impianti della Struttura Standard;
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- i) computo metrico estimativo;
- l) quadro economico riepilogativo con l'indicazione dei costi della sicurezza della Struttura Standard.

Art. 4 – Responsabili

1. I responsabili designati dalle parti per la gestione della presente convenzione sono:

- il Prof. Giuseppe Losco per la Scuola di seguito indicata come “Responsabile della ricerca”, il quale risponderà in nome e per conto della Scuola nei confronti del Committente per la gestione della ricerca in modo conforme al programma concordato;
- l'architetto Giovanni Carapella, direttore della CNCE per CNCE.
- Le Parti potranno, in qualunque momento, sostituire il proprio Responsabile del Progetto dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Art. 5 – Modalità di finanziamento

A titolo di finanziamento onnicomprensivo per l'esecuzione delle attività di ricerca previste dalla presente convenzione, la 'CNCE' verserà alla Scuola l'importo di Euro 47.580 (quarantasettemilacinquecento ottanta) quale contributo per attività di ricerca scientifica

Il versamento in unica soluzione sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria acceso presso UBI Banca filiale di Camerino (codice IBAN: IT25N0311113501000000009835)

Art. 6 – Durata, rinnovo, luogo di esecuzione e divieto di cessione

1. La durata della presente convenzione è di 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto, approvato dai competenti organi delle parti. Il rinnovo sarà autorizzato solo laddove gli impegni derivanti dalla precedente Convenzione siano stati integralmente onorati. La ricerca verrà svolta presso la Scuola di Architettura e Design dell'Università di Camerino. La Scuola non potrà cedere ad altri l'esecuzione di tutta o parte della ricerca oggetto della convenzione senza il consenso scritto di 'CNCE'.

Art. 7. – Borsa di studio


Nell'ambito della presente convenzione, il contributo di cui all'art.5 potrà essere utilizzato anche per il finanziamento di borse di studio da inserire nel programma di attività per lo svolgimento di funzioni di supporto alla attività da svolgersi presso la SAAD, oggetto della presente Convenzione e sotto il coordinamento del Responsabile scientifico.

Art. 8 - Relazioni o rapporti tecnici

1. La Scuola, e per essa il Responsabile scientifico, è tenuta a redigere una relazione finale, che dovrà essere consegnata alla 'CNCE' entro 60 giorni dalla data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 9 – Risultati e pubblicazione

1. Tutti i risultati, le informazioni e le conoscenze di cui la Scuola entrerà in possesso in via diretta o indiretta nell'ambito del programma di ricerca oggetto della presente convenzione, saranno di proprietà congiunta



dell'Università e di 'CNCE' e non potranno essere ceduti a qualsiasi titolo, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche senza il consenso scritto di 'CNCE', che non sarà irragionevolmente negato e sarà legato a strette considerazioni sulla tutelabilità della proprietà industriale. La Scuola conviene che l'obbligo della riservatezza è fondamentale nell'espletamento dell'attività relativa all'esecuzione del programma di ricerca.

2. La 'CNCE' avrà il diritto di utilizzare in qualsiasi momento e senza alcuna limitazione di sorta i risultati, conoscenze ed applicazioni della ricerca, nello svolgimento della propria attività indicando, in caso di divulgazione degli stessi, la Scuola quale ente esecutore delle attività di ricerca in oggetto.
3. La Scuola, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare detti risultati per scopi di ricerca.
4. La Scuola dovrà sottoporre alla 'CNCE' la documentazione completa sui risultati che intende pubblicare. La 'CNCE' farà pervenire per iscritto le sue osservazioni o il suo assenso entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di pubblicazione o presentazione avanzata dalla Scuola. Ove la 'CNCE' ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Scuola potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla pubblicazione o presentazione dei risultati. Decorso due anni dalla stipula del Contratto, la Scuola potrà comunque pubblicare o divulgare i risultati della ricerca anche in assenza della autorizzazione.
5. In qualsiasi pubblicazione dovrà essere sempre fatta menzione di 'CNCE' quale patrocinante del programma di ricerca.

Art. 10 Individuazione soggetti con obblighi sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro

1. Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. In attuazione Art. 10 del D.M. 363/98 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni), il Direttore della Scuola di Architettura e Design e il responsabile scientifico, come sopra indicati nelle loro funzioni, ai sensi del Regolamento suddetto, vengono individuati come i soggetti a cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e come tali, nei rispettivi ruoli, garantiscono alla ditta l'applicazione e il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e igiene del lavoro nei locali e nelle strutture dell'Università di Camerino dove opererà il personale ai fini del presente rapporto.

Art. 11 Tutela dei dati personali

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione ciascuna parte autorizza l'altra parte all'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati e ne autorizza altresì il trattamento. Ciascuna delle parti autorizza espressamente l'altra parte a comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
2. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti D.Lgs. 196/2003 nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 e successivi eventuali decreti applicativi sulla tutela dei dati personali di cui alla nella presente Convenzione, ed in particolare del diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.



Art. 12 – Recesso

1. Ciascuna parte potrà recedere dalla presente convenzione in ogni tempo, dandone comunicazione all'altra parte con un preavviso di quindici giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.
2. Nell'ipotesi di recesso 'CNCE' garantirà alla Scuola l'importo delle spese già sostenute o per le quali è sorto l'obbligo di pagare secondo le norme vigenti ed in base alla convenzione, al momento del recesso. In ipotesi di recesso, tutti i risultati, anche parziali, fino a quel momento raggiunti in attuazione della presente convenzione dalla Scuola, saranno di proprietà congiunta dell'Università e di 'CNCE'. Alla 'CNCE' dovrà essere consegnata tutta la documentazione relativa entro sessanta giorni dalla interruzione del rapporto. Anche in caso di recesso dovranno essere rispettate le condizioni di cui all'art. 9 del presente Contratto di ricerca.
3. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dalla Scuola in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto, se non sui risultati ottenuti come disciplinato all'art. 9 del presente Contratto di ricerca.

Art. 13 – Risoluzione del rapporto

1. L'inosservanza delle modalità del programma di ricerca definite nell'art. 3 e/o delle successive modalità concordate tra le parti durante l'esecuzione della ricerca, e/o di qualsiasi altro obbligo o condizione espressamente previsto nella presente convenzione a carico delle parti, laddove costituisca causa di grave pregiudizio all'altra parte, comporterà la risoluzione della presente convenzione con le conseguenze di cui al precedente art. 12. La risoluzione di cui al precedente capoverso opererà solo qualora la parte inadempiente non provveda a rimuovere l'inosservanza entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di formale e motivata contestazione scritta, notificata dalla controparte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14 – Risoluzione delle controversie


1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto. In caso di mancata soluzione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Macerata.

Art. 15 – Oneri

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ed in misura fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/86. Tutte le altre spese inerenti alla presente convenzione, sono a carico della SAAD, ai sensi del R.D. 2440/1923 (come modificato dalla L. 790/75) e s.m.i.

Art. 16 – Modifiche

1. Le disposizioni della presente convenzione potranno essere modificate successivamente solo in forma scritta e da persona munita degli idonei poteri di rappresentanza, sentiti i Responsabili della ricerca.



Letto confermato e sottoscritto.

Camerino, 3/4/2019


**Università degli Studi di Camerino
Scuola di Architettura e Design**

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Tedesco



firma


Il Direttore della Scuola/responsabile scientifico
Prof. Giuseppe Losco



firma


Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili

Il Presidente
Dott. Carlo Trestini



firma

Il Direttore della CNCE /responsabile scientifico
Arch. Giovanni Carapella



firma

